

“CONFEDERAZIONE MONDIALE DEGLI STATI”



CARTA UNIVERSALE DELL'UMANITA'

Preambolo

La **Carta Universale dell'Umanità** è informata ai seguenti principi:

- 1) principio della **titolarità giuridica individuale**, nel senso che l'uomo nella sua individualità riceve maggiore protezione giuridica rispetto alle Istituzioni, che non sono più il centro dello Stato;
- 2) principio dell'**assolutezza del diritto soggettivo**, che non può in alcun modo essere affievolito con atti di imperio, ma solo con norme costituzionali;
- 3) principio della **rigorosità**, nel senso che le norme costituzionali sono esposte in modo rigoroso, preciso, puntuale e con criteri di assoluta concretezza, al fine di ridurre il momento interpretativo, da sempre gestito dal potere giudiziario e dagli ordini legali per la conservazione del regime politico al potere;
- 4) principio della **riappropriabilità**, nel senso che i popoli delegano agli organismi rappresentativi, da essi eletti, funzioni limitate, di cui si può riappropriare nei tempi, modi e termini previsti nella stessa Carta e nella legge;
- 5) principio della **responsabilità politica**, nel senso che tutti i poteri degli Stati sono responsabili sul piano penale e civile delle loro scelte politiche e dei provvedimenti giuridici adottati, nonché degli atti compiuti e delle violazioni delle norme statutarie;
- 6) principio della **preminenza dell'interesse del bene collettivo**, nel senso che il bene collettivo riceve maggiore tutela sociale, culturale e giuridica rispetto a quello privato;
- 7) principio della **rilevanza del fine sociale o istituzionale**, nel senso che qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, deve rispettare l'essenza della sua funzione per la quale è nata, e presta un servizio comunque di pubblica utilità, pena la cessazione della sua attività;

- 8) principio della **sacralità**, nel senso che vi sono beni collettivi che vengono qualificati nella Carta Universale come sacri, cioè pregni di significati e valori che trascendono la mera attività materiale, e per tali degni della massima tutela giuridica e politica;
- 9) principio **teleologico**, nel senso che la presente Carta, a differenza delle Carte Costituzionali, si propone il fine ultimo dell'emancipazione del genere umano da ideologie e dogmi che ne affliggono la dignità e la libertà, nonché la sua legittima aspirazione alla pace, allo sviluppo e al progresso civile e morale;
- 10) principio della **universalità**, nel senso che la Carta Universale contiene norme che, per la loro ampiezza, originalità e profondità giuridica, possono essere estese a tutti i popoli che le riconoscono e intendono procedere nel comune cammino dell'emancipazione delle umane genti, nella pace e nella libertà.

PARTE I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 **(Finalità della Carta Universale dell'Umanità)**

1. Compito primario della presente Carta è quello di stabilire principi e norme a tutela della parte più debole della società, l'Uomo, nella sua singolare individualità, ponendolo al riparo dai poteri forti degli Stati, dal potere economico e finanziario, nazionale e internazionale, dalle formazioni politiche e sindacali, e dal potere della stampa.
2. La presente Carta si basa sulla regolamentazione puntuale dei comportamenti e dei procedimenti amministrativi e giudiziari, al fine di evitare interpretazioni che possano distorcere l'essenza dei principi e l'efficacia delle norme in esso contenute.
3. La sovranità popolare non può essere in alcun modo limitata. Sono fissate norme nella presente Carta esclusivamente per rendere più agevole il suo esercizio.
4. I Popoli del Pianeta Terra, accettando questa Carta, proclamano solennemente la loro fedeltà alla pace, concorrendo a diffonderla e a tutelarla in ogni Nazione.
5. Sulla base di tali principi e della libera determinazione dei popoli, la Carta Universale viene offerta a tutti i popoli, che intendono realizzare nuove istituzioni fondate sull'ideale comune di libertà, di eguaglianza, di fraternità, di tolleranza e di solidarietà, concepite nella prospettiva di una condivisa evoluzione democratica.
6. Fine ultimo della Carta è l'emancipazione del genere umano da ideologie e da dogmi che ne affliggono la dignità e la libertà, nonché la sua legittima aspirazione alla pace, allo sviluppo e al progresso civile e morale.

Articolo 2 **(Natura della Grande Confederazione Mondiale degli Stati)**

1. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati è una fantastica realtà a vocazione universale, che tende a far riacquisire ai Popoli della Terra la loro identità internazionale.
2. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati è una, indivisibile, laica, democratica, sociale, libera e indipendente, e intrattiene rapporti di amicizia ed economici con tutti gli Stati liberi e democratici.
3. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati è aperta all'adesione di tutti quegli Stati, che, riconoscendosi nei principi della presente Carta Universale, intendono creare un'area di civiltà e di pace per scongiurare l'attuale crisi mondiale e proporre un nuovo modello di sviluppo delle genti.

4. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati rifiuta ogni appartenenza ad organismi, interni ed internazionali, che ispirano la loro condotta a qualsivoglia forma di oligarchia economica e finanziaria.
5. Il suo principio è governo del popolo, dal popolo, per il popolo e nel popolo.
6. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati pone a fondamento della sua Carta la libertà dei Popoli da ogni forma di condizionamento e di schiavitù, iniziando dalla libertà interiore dell'uomo e dalla convinzione che la libertà è un bene comune e di essa debbono godere tutti.
7. La libertà economica è la condizione necessaria della libertà politica.
8. La libertà privata è violabile se non in forza di una legge per casi espressamente previsti.
9. I Popoli della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, nella loro globalità, sono sovrani nei rispettivi territori ed esercitano la loro potestà:
 - attraverso la loro diretta partecipazione alla vita politica e democratica con gli istituti e strumenti previsti dalla presente Carta e dalla legge;
 - mediante l'azione politica degli organismi rappresentativi, eletti a suffragio universale e in modo democratico con voto diretto, libero, segreto, eguale, personale e nominativo.
10. Nessuna frazione di popolo né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio della sovranità.
11. Sono elettori, nei modi stabiliti dalla legge, tutti i cittadini della Grande Confederazione Mondiale degli Stati di ambo i sessi, che godano dei diritti civili e politici.
12. La legge favorisce l'uguale accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive e alle funzioni pubbliche elettive.
13. Può essere, con legge, stabilito un premio di maggioranza alla formazione politica che ottiene il maggior consenso.
14. Nessun premio spetta alla coalizione di formazioni politiche e movimenti, che debbono, comunque, possedere personalità giuridica ed essere sottoposti ai controlli e verifiche di legge soprattutto sulla tenuta dei libri contabili.
15. Non è ammesso alcun finanziamento o rimborso pubblico alle formazioni politiche, costituite da oltre venti anni, con un consenso popolare superiore al 15%.
16. Per favorire il ricambio della classe politica, le nuove formazioni politiche, che non superano il 2% dei consensi, hanno diritto ad un rimborso elettorale nella misura stabilita dalla legge.
17. Gli organismi rappresentativi possono essere revocati se inadempienti agli impegni assunti durante le campagne elettorali, nelle forme previste per legge.
18. Le nuove formazioni politiche, nate con metodo democratico e nel rispetto delle norme di legge, debbono essere agevolate nella competizione elettorale, al fine di favorire il ricambio della classe politica.

Articolo 3 (Territorio)

1. Il territorio della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, con tutti i suoi contenuti paesaggistici, artistici e monumentali, è sacro ed è sacro dovere del cittadino difenderlo da ogni aggressione e deturpamento.
2. Chiunque attenta alla integrità, salubrità e pulizia del territorio della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, del suo mare e del suo patrimonio artistico e monumentale, è punito con la privazione della libertà personale e con il giudizio direttissimo secondo le forme e le modalità fissate dalla legge.

3. E' costituito il Corpo Tutori dell'Ambiente e del Territorio del Pianeta, con attribuzioni e compiti stabiliti con leggi e regolamenti.
4. Le Istituzioni pubbliche locali sono responsabili, sotto l'aspetto penale e civile, in prima persona della pulizia e salubrità del territorio.
5. I Tutori dell'Ambiente e del Territorio del Pianeta sono tenuti a compiere verifiche periodiche sullo stato idrogeologico del territorio, le cui conclusioni debbono essere presentate al governo e al parlamento, nelle forme previste per legge, e all'Autorità giudiziaria, per le decisioni di competenza.

Articolo 4 (Pace e difesa del territorio)

1. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati vive ed opera nella pace senza limiti e condizioni con tutti i popoli, a qualsiasi razza, religione o credo politico essi appartengano.
2. A difesa del suo territorio da aggressioni esterne è costituito l'Esercito della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, che opera con modalità di rapido intervento e con l'ausilio di reparti speciali addestrati alla tecnica della guerriglia.
3. E' istituito nell'ambito del Ministero della Difesa il Consiglio Supremo di Difesa che valuta e predispone un piano di difesa territoriale idoneo a fronteggiare qualsiasi emergenza.
4. Per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è costituito il Corpo dei "Carabinieri della Sicurezza e Pace", che opera alle dipendenze rispettivamente:
 - dell'Autorità giudiziaria per le attività di polizia giudiziaria;
 - del Governo per la difesa del territorio e per le attività amministrative.
5. Il Corpo, in caso di aggressione del territorio della Confederazione, assume funzione di forza armata e viene impiegato in ausilio dell'Esercito, alle dirette dipendenze del Ministero Difesa.
6. Il Governo si avvale dell'Autorità di pubblica sicurezza per le attività riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica.

Articolo 5 (La fame nel mondo)

1. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati combatte il flagello della fame nel mondo, con interventi mirati e concreti nel campo dell'assistenza e della solidarietà.
2. In tale contesto, auspica la costituzione di un Organismo internazionale idoneo ad adottare provvedimenti per lo sviluppo economico, sociale e politico delle zone della Terra maggiormente colpite dal flagello.

Articolo 6 (Diritti fondamentali dell'uomo)

1. I diritti dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, sono inviolabili da parte di tutte le istituzioni, comprese quelle religiose, e dei loro esponenti, che non possono imporre regole o dogmi, idonei a provocare pregiudizi o danni in qualsivoglia maniera alla dignità e alla salute di ogni essere umano e vivente.

2. Tutte le religioni hanno pari dignità nel territorio della Confederazione e ogni fede opera in piena libertà, purché nel rispetto delle leggi penali e della dignità dell'uomo, che sovrasta ogni ideologia politica o credo religioso.
3. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati auspica l'unificazione delle tre religioni monoteiste, quella ebraica, quella cristiana e quella islamica, che, peraltro, si riconoscono nel comune patriarca Abramo, al fine ultimo di attenuare i conflitti religiosi.
4. Gli animali e le piante, esseri viventi che nascono e crescono nel territorio della Confederazione sono sottoposti a piena tutela per la salvaguardia della loro dignità e incolumità.
5. Gli animali e le piante, che servono all'alimentazione umana, debbono essere selezionati, liberi da qualsiasi ingerenza di normative internazionali, protetti da agenti inquinanti e non essere sottoposti a trattamenti che offendono la loro dignità di esseri viventi
6. Gli animali e le piante, che vivono allo stato selvaggio e arricchiscono la fauna e la flora, godono di speciali tutele, previste dalla legge.
7. Il patrimonio boschivo e la vegetazione, nonché la bellezza paesaggistica non possono essere in alcun modo aggrediti e offesi. Qualsiasi struttura realizzata in danno delle coste, delle pianure e dei rilievi montuosi deve essere rimossa e il luogo violato riportato allo stato originario a spese dei deturpatori.
8. I responsabili di danni al patrimonio boschivo, oltre a scontare la relativa condanna, saranno privati per un quinquennio dell'uso della patente di guida e di ogni altra autorizzazione o concessione governativa.
9. Alla salvaguardia della flora e della fauna provvede il Corpo dei Tutori dell'Ambiente e del Territorio del Pianeta con specifici compiti previsti da leggi e regolamenti.

Articolo 7 **(Cittadinanza e diritto di asilo)**

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati si proclama Paese della Pace, aperto al Mondo, e riconosce che tutti coloro che nascono nel suo territorio o nei suoi mezzi navali ed aerei sono, a richiesta dei genitori privi di pregiudizi ai sensi della legge penale, cittadini della Confederazione.
3. E' riconosciuto il diritto all'asilo e all'accoglienza a tutti coloro che entrano nel territorio della Confederazione in stato di grave e comprovata indigenza e di bisogno, o in fuga da paesi in guerra o privi di libertà e di democrazia, tali da compromettere i loro fondamentali diritti.
4. Gli stranieri, che hanno commesso delitti contro la persona e i beni pubblici, sono espulsi non prima di aver scontato la pena nel territorio della Confederazione.
5. Gli stranieri, che hanno ottenuto la cittadinanza, ne sono privati qualora abbiano commesso i delitti di cui al comma precedente.

Articolo 8 **(Lavoro)**

1. Il lavoro, in tutte le sue espressioni, purché lecite e finalizzate al bene comune, è sacro.
2. Tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, che debbono concorrere a sviluppare con il loro impegno e le loro iniziative economiche e sociali, che la Confederazione deve favorire con provvedimenti concreti, idonei e adeguati.

3. Tutti i cittadini hanno il dovere di svolgere la loro attività lavorativa con impegno, diligenza, dedizione sociale e massima produttività.
4. Gli stranieri, che vengono accolti, sono espulsi se non ottemperano agli obblighi di lavoro, di diligenza e di rispetto dell'ambiente, imposti ai cittadini della Confederazione.
5. Ispettorati del lavoro verificano periodicamente le condizioni di vita e di servizio sui posti di lavoro per salvaguardare la vita e la salute, fisica e mentale, dei lavoratori.
6. La legge stabilisce pene specifiche da irrogare a coloro che disattendono dolosamente o colposamente i suddetti principi.
7. Sono istituiti Uffici di avviamento e di collocamento al lavoro, con corsi di formazione al fine di porre il cittadino nelle migliori condizioni per prestare la sua attività lavorativa.
8. Tutti sono tenuti a partecipare alla formazione e aggiornamento professionale.
9. Le Scuole, pubbliche e private, approntano i loro programmi educativi al fine di creare il futuro lavoratore, secondo le specifiche attitudini, che vanno individuate ed esaltate.
10. Nella Confederazione è favorita la cogestione nelle imprese, con provvedimenti idonei al loro massimo sviluppo.
11. I sindacati e le associazioni imprenditoriali partecipano all'elaborazione delle linee guida delle scelte di politica economica attraverso tavoli negoziali con le autorità di governo.
12. Sono ammessi solo i contratti aziendali o territoriali fra le confederazioni imprenditoriali e i sindacati dei lavoratori, che firmano i loro accordi nelle mani dei Sindaci competenti per territorio.
13. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, la Confederazione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.
14. Il costo del lavoro non deve mai superare l'importo del 50% della retribuzione del lavoratore.
15. Le aziende, riconosciute improduttive dal mercato, non debbono ottenere finanziamenti pubblici.
16. Presso il Ministero competente è costituito l'Ufficio delle crisi aziendali, con il compito di predisporre, dopo aver ascoltato le parti interessate, il relativo piano di risanamento, che può prevedere il cambiamento delle attività, se maggiormente produttive.
17. Al fine di sostenere ogni futura competitività, occorre passare dalla produzione dei beni a quella delle idee e dei servizi, che richiedono qualificate prestazioni e remunerazioni di livello.
18. Ogni azienda dovrà contrarre assicurazione privata contro la disoccupazione, con l'obbligo da parte del lavoratore di fornire le massime prestazioni, mancando le quali egli non avrà diritto ad alcun compenso.

Articolo 9 **(Giardino ecologico)**

1. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati è un Giardino ecologico, in cui vengono esaltati i valori legati al rispetto dell'ambiente, alla sana e corretta alimentazione, all'assistenza sanitaria e alla produzione agricola e ittica utilizzando tecniche e procedimenti d'avanguardia.
2. Il commercio e il trasporto dei prodotti deve avvenire in una rete viaria, aerea, ferroviaria, stradale e marittima, e con infrastrutture tali da consentire la loro tempestiva collocazione nei diversi mercati della Confederazione e internazionali.
3. Tutti i prodotti, che vengono utilizzati per l'alimentazione umana e animale, debbono essere sottoposti a controlli che ne attestino la genuinità e il valore nutrizionale.
4. I prodotti della Grande Confederazione Mondiale degli Stati sono tutti a denominazione d'origine controllata.

5. La produzione e il consumo di energia, risorse e beni nella Grande Confederazione Mondiale degli Stati sono commisurati alle reali esigenze delle popolazioni che vi dimorano, secondo programmi annuali elaborati da specifici Istituti di ricerca.
6. La produzione eccessiva di energia, risorse e beni, se indipendente dalla volontà dei produttori, viene acquistata dalla Confederazione, che la destina alle popolazioni di Paesi che vivono al di sotto della soglia della povertà, per contribuire a sconfiggere il flagello della fame nel mondo.
7. L'educazione al consumo dell'energia, risorse e beni deve essere materia di insegnamento in tutte le scuole, pubbliche e private, essendo esse limitate e dovendo soddisfare esigenze mondiali.
8. L'alimentazione umana nella Grande Confederazione Mondiale degli Stati deve avvenire in modo tale da evitare l'insorgere di malattie tumorali, cardiovascolari e dell'apparato digerente.
9. E' vietata qualsiasi forma di monopolio nello specifico settore se possono sorgere pericoli agli Stati e alla pubblica incolumità.
10. E' permessa nel territorio e nel mare della Confederazione solo la circolazione di mezzi con basso indice di inquinamento. La legge stabilisce tempi e modi per la sostituzione dei veicoli con combustibili fossili.
11. La prevenzione sanitaria è domiciliare.

Articolo 10 **(Educazione e formazione)**

1. L'educazione della prole è sacra.
2. Chiunque, cittadino o straniero, deve provvedere all'educazione dei minori sino all'età prevista per legge, in rispetto della loro dignità.
3. I genitori o gli esercenti la patria potestà, che non ottemperano a questo obbligo, sono privati della patria potestà.
4. Le genti nomadi possono transitare e permanere nel territorio della Confederazione purché provvedano all'educazione della prole nelle forme indicate dalle norme interne e ottemperino agli obblighi di legge in materia di lavoro.
5. Non sono ammesse forme di parassitismo, di sfruttamento dell'uomo e assistenzialismo.
6. La solidarietà ai meno abbienti o a chi è privo del lavoro, non per sua scelta, è prevista nelle forme di legge.
7. L'educazione scolastica è svolta negli istituti pubblici, finanziati dalla Confederazione, e privati, che provvedono al loro compito con proprie esclusive risorse.
8. La pubblica istruzione è gratuita negli istituti pubblici sino alle scuole medie superiori.
9. Il titolo di studio conseguito in un istituto privato può essere equiparato previo esame di stato.

Articolo 11 **(Cultura e ricerca scientifica)**

1. La cultura e la ricerca scientifica e tecnica sono sviluppate per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
2. Nessun credo religioso può porre limiti alla ricerca scientifica in rispetto di dogmi, che si pongono contro il maggior benessere dell'uomo e la sua emancipazione.
3. E' espressamente vietata la creazione di qualunque modificazione genetica alla vita umana.

Articolo 12 (Estradizione)

1. Nessuno, cittadino o straniero, può essere estradato in un paese dove vige la pena di morte o per reati politici.
2. Nessuno può essere giudicato se non per reati espressamente previsti dalle leggi e dal potere giudiziario competente per territorio e per materia.

Articolo 13 (Ripudio della guerra)

1. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati è terra di pace e ripudia la guerra sotto qualsiasi forma e respinge l'uso delle forze armate in missioni di guerra e di pace.
2. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati concorre al mantenimento della pace, della democrazia e della libertà nel mondo con la propria attività di solidarietà, con organismi di pace e di protezione civile.

Articolo 14 (I poteri della Confederazione)

1. Il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario agiscono in modo autonomo e indipendente l'uno rispetto all'altro.
2. Il potere legislativo è esercitato dal Congresso dei Deputati della Confederazione, eletto con sistema proporzionale.
3. Il Presidente della Confederazione è eletto direttamente dal popolo ed è Capo del governo.
4. Il governo è formato da Ministri e Sottosegretari che sono nominati dal Capo della Confederazione, con la fiducia del Congresso.
5. Ministri e Sottosegretari sono sfiduciati dal Capo della Confederazione o dal Congresso.
6. Il Capo della Confederazione può essere sfiduciato dal Congresso, che deve, però, provvedere alla sua sostituzione, fino a nuove elezioni.
7. Il Capo della Confederazione può sciogliere il Congresso nei modi indicati nella Parte II della presente Carta Universale.
8. Il potere giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante, che non può svolgere attività politica, nemmeno quando i singoli magistrati lasciano il servizio attivo.
9. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, il codice di procedura penale debbono essere elaborati sulla base dei principi contenuti nella presente Carta.
10. Il Congresso dei Deputati ha il potere di coniare moneta e di stabilirne il valore.
11. Il Governatore della Banca Mondiale della Grande Confederazione Mondiale degli Stati e i suoi alti dirigenti non possono rivestire cariche politiche.
12. L'Autorità giudiziaria inquirente dispone direttamente della polizia giudiziaria, che gode di autonomia investigativa.
13. L'Autorità di pubblica sicurezza, che ha un ruolo autonomo rispetto alle forze di polizia, dirige la polizia di prevenzione e di controllo del territorio.
14. E' vietato ai Servizi di Informazione e di Sicurezza della Confederazione e alla Polizia di prevenzione di controllare il cittadino e le associazioni nell'esercizio delle loro attività politiche.

15. La polizia di prevenzione compone, a richiesta, i dissidi privati, nelle forme e nei modi stabiliti per legge, informando tempestivamente i Consulenti sociali, previsti per legge.

Articolo 15
(Libertà di pensiero)

1. La manifestazione del pensiero è libera e non può essere limitata da alcuna norma penale.
2. Chiunque può esprimere la propria opinione su accadimenti politici nei confronti di qualsiasi istituzione della Confederazione, senza subire processi penali.
3. Il giudice, accertato che chi ha manifestato il suo pensiero, ha dichiarato il falso o ha offeso l'altrui reputazione, per dolo o per colpa, lo condanna a proclamare pubblicamente, nelle forme e modalità previste per legge, di essere un mentitore e un impostore.
4. I cittadini si possono riunire pacificamente in qualsiasi luogo, pubblico e privato, senza chiedere alcuna autorizzazione alle autorità di pubblica sicurezza o darne preventivo avviso.

Articolo 16
(Libertà di stampa)

1. La stampa opera in modo distinto e separato dai poteri della Confederazione e dalle formazioni politiche e sindacali, i cui comportamenti censura per una informazione corretta e obiettiva dell'opinione pubblica.
2. Gli organi di stampa, che agiscono in nome e per conto di formazioni politiche o di altri poteri della Confederazione, così attentando ai principi della presente Carta o commettendo atti eversivi tali da mettere in pericolo le libertà costituzionali della Confederazione e dei cittadini, sono sciolti con atto motivato del potere giudiziario e giudicati per direttissima.
3. Sono vietati finanziamenti della Confederazione a testate giornalistiche, televisive o del Web sotto qualsiasi forma.

Articolo 17
(Libertà politica)

1. I cittadini si possono avvalere di qualsiasi formazione socio-politica per concorrere con metodo democratico a determinare la politica della Confederazione, purché in rispetto delle leggi penali.
2. Le formazioni socio-politiche, con finalità politiche, debbono essere registrati per avere personalità giuridica, avere statuti che si ispirano ai principi democratici, in cui debbono essere previsti condotte e comportamenti democratici da parte dei loro organi direttivi.
3. Esse debbono avere una rendicontazione trasparente, pubblicata on-line e periodicamente sui mezzi di informazione.

Articolo 18
(Libertà sindacale)

1. I sindacati, che debbono essere registrati e avere statuti democratici, ai fini della piena tutela dei lavoratori, non possono avere connotazioni politiche o favorire formazioni politiche.
2. Ogni inadempienza nel settore è punito con lo scioglimento del sindacato con atto motivato del potere giudiziario.
3. Non sono ammesse trattenute sindacali.

4. I lavoratori possono iscriversi liberamente ad un sindacato e versare la quota, stabilita per legge, da confermare ogni anno con un atto esplicito di volontà degli interessati.
5. I sindacati, così liberamente formati nell'esclusivo interesse dei lavoratori, non hanno il potere di veto sulle leggi o provvedimenti di legge ancorché esse possano violare diritti e interessi rilevanti dei lavoratori, fatta eccezione per i casi di gravi violazioni della dignità dell'uomo.
6. Tale potere di veto si manifesta nelle forme e modalità previste dalla legge.

Articolo 19 **(Libertà sociale)**

1. Le donne partecipano alla vita sociale, politica, economica e culturale, alla pari dell'uomo.
2. La famiglia, cioè l'unione fra un uomo e una donna, è tutelata dalle norme della Confederazione anche con il matrimonio.
3. Due persone dello stesso sesso possono convivere liberamente ed avere gli stessi diritti riconosciuti alla famiglia.
4. Il matrimonio può essere sciolto a richiesta dei due contraenti o anche da una sola parte, nelle forme e nei tempi voluti dalle parti concordemente o dal giudice.
5. Non è consentito il mercimonio pubblico del corpo delle donne e degli uomini per qualsivoglia uso.
6. Le donne e gli uomini, che decidono liberamente di vendere le loro prestazioni sessuali, possono farlo in luoghi riservati e appartati. I relativi profitti sono sottoposti a tassazione.
7. La polizia di sicurezza vigila che l'esercizio di questa professione avvenga senza alcuna intermediazione.
8. La prostituzione, comunque, è un fenomeno che la Confederazione si impegna a far scomparire con corsi di educazione sociale.
9. Sono costituiti "Consultori di Salute Pubblica", che si occupano della condizione morale, fisica e mentale delle donne, degli anziani e dei minori.
10. A tali Consultori debbono pervenire tempestivamente denunce e segnalazioni di qualsiasi abuso in danno delle predette categorie.
11. Nei confronti di coloro, che abusano con violenza e con la circonvenzione di donne, anziani e minori, debbono essere adottati con immediatezza, e comunque non oltre le 48 ore, da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza e dell'Autorità Giudiziaria, sentiti i Consultori di Salute Pubblica, provvedimenti di diffida e di restrizione della loro libertà, a seconda della pericolosità dei soggetti.
12. I predetti Consultori svolgono ogni vigilanza, cura e tutela a favore degli instabili mentali, nei confronti dei quali non possono essere attivati trattamenti non previsti dalla legge.
13. I predetti Consultori esercitano ogni vigilanza sull'uso del Web, soprattutto da parte dei minori, affinché non derivi nocimento alla loro salute.

Articolo 20 **(Il processo penale)**

1. Il potere giudiziario nelle controversie fra Confederazione e cittadini attua il principio dello *ius benevolentiae* a favore di questi ultimi.
2. Nel processo vi è parità assoluta fra l'Autorità giudiziaria inquirente e la Difesa.
3. Gli atti giudiziari, la cui pubblicazione lede gli interessi primari dei cittadini, sono segreti sino alla conclusione dei processi in tutti i gradi. All'interno di ogni Procura è nominato un responsabile

della conservazione degli atti, che risponde della fuga di notizie sia sotto il piano penale che civile. Analoga responsabilità è a carico degli avvocati della difesa.

4. Ogni qual volta un cittadino viene assolto, con sentenza definitiva, la Confederazione è tenuta a indennizzarlo per i danni morali, materiali e civili, che ha subito, entro 60 giorni dalla pronuncia giudiziale. A sue spese, provvederà a far pubblicare su tutti i quotidiani la sentenza di assoluzione, con relative motivazioni. Ogni mese, in una specifica trasmissione televisiva di grande ascolto, saranno intervistati i cittadini giudicati innocenti.
5. In caso di assoluzione, viene nominata, sempre che non emergano più rilevanti elementi sul piano penale, una Commissione d'inchiesta per accertare il dolo o la colpa grave per eventuali responsabilità dell'Autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, con addebiti formulati a norma di legge.
6. Non sono ammesse giurisdizioni speciali, né tribunali militari in tempo di pace.
7. Il Consiglio di Stato è solo organo consultivo del governo.
8. La polizia giudiziaria è organo autonomo rispetto all'Autorità giudiziaria e al Potere giudiziario, cui riferisce al termine delle indagini di polizia giudiziaria. Può essere delegata dall'Autorità giudiziaria o dal Potere giudiziario a compiere atti, sotto la loro direzione.
9. Chiunque arreca un danno grave al Popolo della Grande Confederazione Mondiale degli Stati o ad un suo cittadino, nel territorio della Confederazione o all'estero, è giudicato dal potere giudiziario della Confederazione, che può emettere mandati di cattura internazionali. Per questo delitto è ammessa la retroattività.

Articolo 21 (La Pubblica Amministrazione)

1. La Pubblica Amministrazione risponde ai criteri di snellezza e di economicità. La Pubblica Amministrazione svolge attività di organizzazione, direzione, controllo e consulenza.
2. Non sono ammesse consulenze esterne.
3. Non sono ammessi doppi incarichi, né doppi stipendi.
4. Tutte le indennità accessorie confluiscono nell'unica voce, quella dello stipendio, che è commisurato alla qualità delle prestazioni fornite e alle responsabilità.
5. La pensione va corrisposta nella misura dell'80% dell'ultimo stipendio percepito, dopo aver svolto 45 anni effettivi di attività nella pubblica amministrazione.
6. I vertici della Confederazione non possono percepire più di 7 volte lo stipendio dell'impiegato a più basso reddito delle rispettive amministrazioni.
7. Tutti gli impiegati della Confederazione, compresi i magistrati, sono suddivisi in 4 ruoli:
 - dirigenti;
 - direttivi;
 - intermedi;
 - esecutivi.
8. Gli stipendi di ciascun ruolo, articolati in vari livelli, sono equiparati.
9. Tutti gli impiegati della Confederazione osservano l'orario d'ufficio.
10. Gli impiegati, compresi i magistrati, debbono rendere conto del lavoro svolto e dei risultati conseguiti, che sono valutati da ciascuna amministrazione nelle forme e nelle modalità stabilite con legge in relazione alla rilevanza dell'incarico e ai compensi percepiti.
11. La Corte dei Conti svolge controlli preventivi e successivi sulla gestione economica e finanziaria della Confederazione e degli Enti territoriali.

12. La Corte dei Conti si avvale di organismi di polizia contabile per i controlli periodici preventivi sulle spese sostenute dagli Enti territoriali.

Articolo 22
(I beni e i servizi della Confederazione)

1. Gli immobili, i mezzi e materiali di proprietà della Confederazione e degli Enti territoriali, o in uso ad essi a qualsiasi titolo, nonché i servizi resi dal loro personale, sono concessi a organismi, uffici e persone esclusivamente per attività pubbliche, compresi nella tabella approvata annualmente dal Congresso.
2. Il loro utilizzo deve essere improntato alla massima economicità.

Articolo 23
(Le Imposte)

1. I cittadini sono tenuti al pagamento delle tasse in ragione dei redditi e rendite percepiti.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il cittadino deve denunciare redditi e rendite percepiti, con il pagamento di un'unica imposta complessiva.
3. Le persone giuridiche, enti pubblici e imprese private, pagano le imposte in proporzione agli effettivi guadagni ottenuti.
4. L'evasione fiscale viene combattuta con l'utilizzo di personale specializzato con interventi incrociati e con l'applicazione di pene severe nei confronti dei manchevoli, che, se riconosciuti colpevoli, perdono anche ogni diritto civile, sociale e politico.
5. Ai cittadini che versano in gravi difficoltà economiche a causa di perdita di lavoro o di cessata attività imprenditoriale imputabili a mancati interventi governativi, rilevati dalla Commissione del lavoro del Congresso dei Deputati, è riconosciuto il diritto a:
 - esenzione dalle spese sanitarie in strutture pubbliche;
 - riduzione degli importi per tasse dovute agli Enti locali;
 - impignorabilità della prima casa e dell'unico autoveicolo di proprietà.
6. Per i controlli fiscali, la lotta all'evasione e frodi fiscali, al contrabbando, per gli accertamenti in materia valutaria, è istituito il Dipartimento Fiscale, con dirigenti, funzionari e impiegati civili, con adeguata articolazione territoriale, alle dipendenze del Ministero dell'Economia, con attribuzioni e metodi di controlli da fissare con legge.

Articolo 24
(Istituti bancari e finanziari)

1. Gli Istituti bancari e finanziari operano in funzione di un fine sociale.
2. I maggiori introiti e profitti, individuati e indicati a cadenza annuale, che superano un limite previsto per legge, debbono essere versati, nelle forme previste, in un "Fondo Comune", per il finanziamento di attività lavorative, della Cassa Integrazione e per la promozione di eventi artistici e culturali.
3. Nello stesso Fondo debbono convogliare i maggiori guadagni di persone fisiche, enti e organizzazioni private e pubbliche, in modo da evitare eccessivi accumuli di ricchezza.
4. La ricchezza è tale se correttamente distribuita.

Articolo 25
(La moneta della Confederazione)

1. La moneta della Confederazione è ‘O Scia ed è direttamente stampata, gestita e distribuita dagli organi della Banca Mondiale della Grande Confederazione Mondiale degli Stati le cui azioni appartengono alla Confederazione.
2. Non è ammessa alcuna forma di signoraggio.

Articolo 26
(Democrazia diretta e referendum)

1. La democrazia diretta nella Confederazione si esercita attraverso la presentazione dei Popoli sovrani di interrogazioni e di mozioni di sfiducia al Congresso dei Deputati, nonché di referendum abrogativi, confermativi, consultivi e deliberativi, senza il raggiungimento di alcun quorum su ogni questione, interna e internazionale. Si considera favorevole l’esito del referendum ottenuto con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Il referendum abrogativo è chiesto da 100.000 elettori e può riguardare qualsiasi provvedimento di legge.
3. Il referendum confermativo, proposto da non meno 50.000 elettori, è chiesto al popolo su materie di interesse generale.
4. Il referendum consultivo, proposto da 25.000 elettori, ha lo scopo di chiedere al popolo un parere su materie controverse.
5. Il referendum deliberativo è chiesto da non meno 200.000 elettori, con il fine di invitare il popolo a votare un coordinato testo di legge o a esprimersi, dopo la metà del mandato degli organismi rappresentativi, sulla efficacia della loro azione politica e sulla continuazione del loro mandato.
6. I principi fondamentali della presente Carta non sono modificabili se non dietro referendum deliberativo, con maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 27
(Approvvigionamento energetico e inquinamento)

1. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati, il cui territorio è considerato sin dai tempi più remoti unico per la bellezza paesaggistica, aborrisce tutte quelle strutture e infrastrutture che possono comprometterne la godibilità.
2. In tale contesto non sono ammessi sistemi di produzione energetica che offendono la bellezza del territorio, come le pale eoliche, che vanno sostituite con parchi solari, da installare in terreni in cui non insistono monumenti archeologici, comunque sottratti alla vista per un loro minore impatto ambientale.
3. Debbono essere gradualmente abbandonate le centrali termoelettriche.
4. I mezzi di trasporto, sia pubblici che privati, debbono essere elettrici e ad idrogeno, comunque non inquinanti.
5. Il trasporto nelle grandi città deve avvenire con mezzi pubblici o con taxi.
6. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire attraverso la dissociazione molecolare o altri sistemi analoghi che abbiano un processo virtuoso di riciclo degli stessi.
7. Le acque luride e reflue debbono essere depurate e comunque mai scaricate in mare.

Articolo 28
(Il polo mediatico)

1. Le società televisive e la carta stampata non possono essere di proprietà di soggetti politici, o comunque collegati alla politica.
2. Nel territorio della Confederazione sono costituiti poli mediatici, in cui sono concentrati i mezzi di informazione per agevolare la loro utilizzazione da parte dei cittadini.
3. Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'informazione e all'educazione culturale, che deve elevare il pensiero umano per condurlo verso la pace, la tolleranza e la solidarietà nei confronti di tutte le genti.

Articolo 29
(Bandiera, Inno, Capitale e Città Metropolitane)

1. La Bandiera della Grande Confederazione Mondiale degli Stati è rappresentata da tante stelle quanti sono gli Stati membri, in un cielo azzurro, con al centro il Pianeta Terra.
2. L'inno della Grande Confederazione Mondiale degli Stati dovrà avere un testo che si basa sulla pace, solidarietà e tolleranza fra i popoli.
3. La Capitale della Grande Confederazione Mondiale degli Stati è a turno, per ogni anno, la capitale di ogni Stato membro.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLO STATO

Articolo 30 **(Il Congresso dei Deputati)**

1. Il Congresso dei Deputati della Grande Confederazione Mondiale degli Stati si compone di 300 membri, scelti fra gli Stati componenti, in ragione del numero dei loro abitanti.
2. Il Congresso è eletto a suffragio universale e diretto, con voto segreto, nominativo e personale.
3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto 30 anni di età, maturato una esperienza quinquennale in qualsivoglia campo della politica, dell'economia e del sociale e siano privi di pregiudizi penali, elencati dalla legge.
4. La ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 42 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
5. Chi cessa da qualsiasi carica elettiva non ha diritto ad alcun trattamento di favore, né economico, né morale
6. Il Congresso dei Deputati è eletto per quattro anni.
7. Non è ammessa alcuna proroga.
8. Le elezioni del nuovo Congresso hanno luogo entro 40 giorni dalla fine del precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
9. Il Presidente della Confederazione può, sentito il Primo Ministro e il Presidente del Congresso dei Deputati, sciogliere il Congresso.
10. Le elezioni generali hanno luogo almeno 20 giorni e al massimo 40 giorni dopo lo scioglimento. Il Congresso dei Deputati è convocato di diritto la settimana successiva alla elezione. Se la convocazione cade in periodo diverso da quelli previsti per le sessioni ordinarie, ha luogo di diritto una sessione per la durata di quindici giorni. Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante l'anno che segue dette elezioni.
11. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Capo della Confederazione o di un terzo dei suoi componenti.
12. Il Congresso elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
13. Il Congresso adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
14. Le sedute sono tutte pubbliche.
15. Le deliberazioni del Congresso non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
16. I membri del Governo hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute. Debbono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
17. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato.
18. La Corte Costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei componenti del Congresso e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità.
19. Ogni deputato rappresenta il Paese ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
20. I membri del Congresso non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
21. Senza autorizzazione della Corte Costituzionale, nessun membro del Congresso può essere sottoposto a provvedimenti giudiziari, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di

condanna, ovvero sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. In tal caso, decade dal mandato parlamentare.

22. I membri del Congresso non ricevono alcuna indennità. L'Ufficio di Presidenza del Congresso provvede al rimborso di tutte le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, il cui importo va subito trasmesso alla Corte dei Conti.

Articolo 31 (La formazione delle leggi)

1. La funzione legislativa è esercitata dal Congresso dei Deputati.
2. L'iniziativa delle leggi appartiene al popolo, con proposte di legge sottoscritte da 10.000 cittadini, al Governo e a ciascun deputato del Congresso.
3. Ogni proposta di legge è presentata al Congresso, che la esamina in commissione e poi in Assemblea, per l'approvazione articolo per articolo e votazione finale, secondo un regolamento interno.
4. Il popolo può deliberare direttamente nelle forme indicate nell'articolo 24, comma 5, della presente Carta.
5. Le Commissioni parlamentari non possono approvare proposte e disegni di legge.
6. Le leggi sono promulgate dal Capo della Confederazione entro un mese dall'approvazione.
7. Se il Congresso lo chiede, la promulgazione avviene nel termine stabilito.
8. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore lo stesso giorno.
9. Il Governo non può mai deliberare.
10. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Governo.
11. La ratifica degli atti o trattati internazionali avviene ad opera del Congresso o dei Popoli sovrani, nelle forme stabilite dalla legge.
12. Il Congresso ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
13. Non possono essere discusse, né tantomeno approvate, leggi senza copertura finanziaria.
14. Il Governo e il Congresso sono responsabili in solido del debito pubblico della Confederazione.
15. Il Congresso può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
16. I Popoli possono mettere sotto inchiesta il Capo della Confederazione e qualsiasi rappresentante o funzionario della Confederazione nelle forme indicate dalla legge.

Articolo 32 (Il Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati)

1. Il Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati garantisce il rispetto della Carta Universale.
2. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità della Grande Confederazione Mondiale degli Stati. È garante della sua indipendenza, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi con le altre Comunità internazionali e dei trattati.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite da una legge organica.
4. Il Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati è eletto per cinque anni a suffragio universale direttamente dai Popoli nelle forme indicate dalla legge.
5. Può essere eletto Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

6. Il Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione, nel quattordicesimo giorno seguente. Possono presentarsi solo i due candidati i quali, a parte un eventuale ritiro, hanno ottenuto più voti al primo turno.
7. Lo scrutinio è aperto su convocazione del Governo.
8. L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima dello spirare dei poteri del Presidente in carica.
9. Nel caso di vacanza del Presidente della Confederazione, dovuta a qualsiasi causa, o d'impedimento constatato ad opera della Corte Costituzionale, investita della questione dal Governo e statuenta a maggioranza assoluta, le funzioni del Presidente della Confederazione, ad eccezione di quelle previste dai successivi articoli sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Congresso e, se quest'ultimo è a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo.
10. Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato permanente dalla Corte Costituzionale, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne casi di forza maggiore riconosciuti dalla stessa Corte, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dopo il verificarsi della vacanza o la dichiarazione del carattere definitivo dell'impedimento.
11. L'ufficio di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica.
12. Il Presidente non percepisce alcuna indennità. L'Ufficio di Presidenza della Grande Confederazione Mondiale degli Stati provvede al rimborso di tutte le spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni, il cui importo va subito trasmesso alla Corte dei Conti.
13. Il Presidente è rieleggibile per una sola volta.
14. Il Presidente Grande Confederazione Mondiale degli Stati è Capo dello Stato e Capo del Governo e rappresenta l'unità della Federazione.
15. Può inviare messaggi al Congresso.
16. Indice le elezioni del Congresso e ne fissa la prima riunione.
17. Promulga le leggi.
18. Indice i referendum popolari nei casi previsti dalla presente Carta. I Popoli, nel caso in cui il Presidente non firmasse il decreto per l'indizione dei referendum, possono nuovamente intervenire perché sia rispettata la sua volontà, nelle forme indicate dalla legge.
19. Nomina, nei casi previsti dalla legge, gli alti funzionari della Confederazione.
20. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa autorizzazione del Congresso.
21. Ha il comando dell'Esercito della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, presiede il Consiglio supremo di Difesa, costituito secondo legge, dichiara, all'atto della sua elezione, lo stato di pace permanente, deliberato dal Congresso.
22. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
23. Può concedere grazia e commutare pene, nonché disporre la revisione di un processo, manifestamente lesivo dei diritti di cui alla presente Carta.
24. Conferisce le onorificenze della Grande Confederazione Mondiale degli Stati e l'Alto patronato ad attività di alto contenuto culturale e sociale.
25. Il Presidente della Confederazione può, sentito il Presidente del Congresso, sciogliere il Congresso.
26. Il Presidente della Confederazione, nella sua veste di Capo del governo, e i Ministri proponenti sono responsabili degli atti dell'esecutivo.
27. Il Presidente della Confederazione non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla presente Carta. In tali casi è messo in stato d'accusa dal Congresso, a maggioranza assoluta dei suoi membri e giudicato dalla Corte Costituzionale. I Popoli sovrani si riservano l'ultimo giudizio, nelle forme previste per legge.

28. Il Presidente della Confederazione, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà ai Popoli e di osservanza alla Carta Universale dinanzi al Congresso.
29. Il Presidente della Confederazione nomina il Primo Ministro. Accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro. Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.
30. Il Presidente della Confederazione presiede il Consiglio dei ministri.
31. Il Presidente della Confederazione, su proposta del Governo o del Congresso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, può sottoporre a *referendum* ogni progetto di legge concernente l'organizzazione dei pubblici poteri, comportante l'approvazione di un accordo internazionale tendente ad autorizzare la ratifica di un trattato che, senza essere contrario alla presente Carta, potrebbe avere incidenza sul funzionamento delle istituzioni. Se il *referendum* è favorevole all'adozione del progetto, il Presidente promulga la legge nel termine previsto.
32. Il Presidente firma le ordinanze e i decreti deliberati in Consiglio dei ministri.
33. I Consiglieri di Stato, gli Ambasciatori ed inviati straordinari, i Consiglieri della Corte dei conti, i Prefetti, gli Ufficiali generali, i Rettori delle Accademie, i Direttori delle Amministrazioni centrali sono nominati in seguito a deliberazioni prese in Consiglio dei ministri.
34. Una legge organica determina gli altri impieghi ai quali si provvede con deliberazioni prese in Consiglio dei ministri e le condizioni alle quali il potere di nomina del Presidente della Confederazione può essere da lui delegato per essere esercitato in suo nome.
35. Il Presidente della Confederazione accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.
36. Quando le istituzioni della Confederazione, la sua indipendenza, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Confederazione adotta le misure richieste da tali circostanze, sentiti il Primo Ministro, il Presidente del Congresso e il Presidente della Corte Costituzionale.
37. Egli ne informa i Popoli mediante un messaggio. I provvedimenti devono essere ispirati alla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti.

Articolo 33 (Il Governo)

1. Il Governo della Confederazione è presieduto e diretto dal Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati che, insieme al Primo Ministro e ai Ministri, costituisce il Consiglio dei Ministri.
2. Il Governo deve avere la fiducia del Congresso.
3. Il Governo determina e dirige la politica della Grande Confederazione Mondiale degli Stati. Dispone dell'amministrazione, dell'Esercito della Grande Regione Mediterranea e dei Carabinieri della Libertà. È responsabile davanti al Congresso degli atti compiuti nelle condizioni e secondo le procedure previste nella presente Carta.
4. Il Primo Ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa della Grande Confederazione Mondiale degli Stati. Assicura l'esecuzione delle leggi. Esercita il potere regolamentare e il potere di nomina negli impieghi civili e militari. Può delegare alcuni poteri ai ministri. Sostituisce, se del caso, il Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati nella presidenza dei Consigli e dei Comitati previsti nel presente Statuto. Può, a titolo eccezionale,

sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri in virtù di una delega espressa e per un ordine del giorno determinato.

5. Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.
6. Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare e di qualsiasi funzione di rappresentanza professionale a carattere nazionale e di ogni impiego pubblico o attività professionale. Una legge organica fissa le modalità per la sostituzione dei titolari di tali mandati, funzioni o impieghi.
7. Il Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, il Primo Ministro e i Ministri non possono esercitare il loro mandato per più di due volte. Dopo di che si ritirano a vita privata.

Articolo 34 **(Rapporti fra Congresso dei Deputati e Governo)**

1. La legge, votata dal Congresso, stabilisce le norme concernenti:
 - a) i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà;
 - b) gli oneri imposti dalla difesa nazionale ai cittadini in ordine alle loro persone ed ai loro beni;
 - c) la nazionalità, lo stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le successioni e donazioni;
 - d) la determinazione dei crimini e dei delitti, nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l'amnistia; la creazione di nuovi ordini di giurisdizione e lo statuto dei magistrati;
 - e) la ripartizione, il tasso e le modalità di riscossione delle imposte; il regime di emissione della moneta.
2. La legge fissa anche le norme concernenti:
 - a) il regime elettorale delle assemblee parlamentari e delle assemblee sociali;
 - b) la creazione di categorie di enti pubblici;
 - c) le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari della Grande Confederazione Mondiale degli Stati;
 - d) le nazionalizzazioni di imprese e i trasferimenti di proprietà delle imprese dal settore pubblico al settore privato.
3. La legge determina i principi fondamentali:
 - a) dell'organizzazione generale della difesa della Confederazione;
 - b) della autonomia degli enti territoriali, delle loro competenze e risorse;
 - c) dell'insegnamento;
 - d) del regime della proprietà, dei diritti reali e delle obbligazioni civili e commerciali;
 - e) del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale.
4. Le leggi di carattere finanziario fissano le entrate e le spese della Grande Confederazione Mondiale degli Stati nei modi e con i limiti previsti da una Legge organica.
5. Leggi di programma determinano gli obiettivi dell'azione economica e sociale della Grande Confederazione Mondiale degli Stati.
6. Le disposizioni del presente articolo potranno essere precisate ed integrate da una legge organica.
7. La dichiarazione di difesa del territorio è autorizzata dal Congresso.
8. Lo stato d'assedio è decretato in Consiglio dei ministri. Non può essere prorogato oltre 12 giorni senza autorizzazione del Congresso.
9. Le materie diverse da quelle riservate alla legge hanno carattere regolamentare.

10. I testi di legge che già disciplinano tali materie possono essere modificati mediante decreto, sentito il parere del Consiglio della Grande Confederazione Mondiale degli Stati. I testi che saranno emanati dopo l'entrata in vigore della presente Carta non potranno essere modificati con decreto se la Corte Costituzionale non abbia dichiarato che essi sono di natura regolamentare, ai sensi del comma precedente.
11. La legge ed il regolamento possono comportare, per un oggetto ed una durata limitata, delle disposizioni a carattere sperimentale.
12. Il Governo può, per l'esecuzione del suo programma di adeguamento delle norme già in vigore alla Carta Universale, richiedere al Congresso l'autorizzazione ad emanare con ordinanze, entro un termine limitato, dei provvedimenti che rientrerebbero normalmente nella competenza della legge.
13. Tali ordinanze sono deliberate in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio della Grande Confederazione Mondiale degli Stati.
14. Esse entrano in vigore con la pubblicazione, ma decadono se il progetto di legge di ratifica non è presentato al Congresso prima della data fissata dalla legge di autorizzazione.
15. Alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo le ordinanze non possono più essere modificate se non per legge.
16. L'iniziativa delle leggi appartiene ai Popoli, al Primo Ministro e ai membri del Congresso. I disegni di legge sono deliberati in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, e sono presentati alla Presidenza del Congresso.
17. I disegni di legge in materia finanziaria sono presentati in prima lettura al Congresso.
18. Le proposte e gli emendamenti formulati dai Popoli e dai membri del Congresso non sono ammissibili quando la loro adozione abbia per conseguenza una diminuzione delle entrate sia la creazione o l'aggravamento di un onere pubblico.
19. Se nel corso dell'*iter* legislativo appare che una proposta o un emendamento siano estranei alla materia riservata alla legge, il Governo può opporre l'irricevibilità. In caso di conflitto tra il Governo ed il Congresso, la Corte Costituzionale, a richiesta dell'uno o dell'altro, decide nel termine di otto giorni.
20. I disegni e le proposte di legge sono, a richiesta del Governo o del Congresso, inviati per l'esame alle Commissioni espressamente designate. I disegni e le proposte, per le quali la richiesta non è fatta, sono inviati ad una delle Commissioni permanenti competenti.
21. I Popoli, nelle forme previste dalla presente Carta, i membri del Congresso e il Governo hanno diritto di emendamento. Dopo l'apertura del dibattito, il Governo può opporsi all'esame di qualsiasi emendamento che non sia stato anteriormente sottoposto all'esame della Commissione. Se il Governo lo richiede, l'Assemblea si pronuncia mediante un solo voto su tutto o parte dei testo in discussione con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.
22. Se la legge finanziaria, che fissa le entrate e le spese di un esercizio, non è presentata in tempo utile per essere promulgata prima dell'inizio dell'esercizio stesso, il Governo richiede d'urgenza al Congresso l'autorizzazione a percepire le imposte e autorizza con decreto le spese relative ai servizi già votati. La Corte dei Conti assiste il Congresso e il Governo nel controllo della esecuzione delle leggi finanziarie.
23. L'ordine del giorno dell'Assemblea del Congresso comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate. Ogni settimana una seduta è riservata, con precedenza su ogni altra questione, alle interrogazioni dei Popoli e dei membri del Congresso ed alle risposte del Governo.
24. Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi all'Assemblea del Congresso la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.

25. I Popoli e l'Assemblea del Congresso mettono in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione d'una mozione di sfiducia. La mozione non è ammissibile se non è firmata da 200.000 sottoscrittori cittadini e da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea del Congresso. La votazione non può aver luogo prima di 48 ore dalla presentazione della mozione. Si tiene conto soltanto dei voti favorevoli alla mozione di sfiducia, che deve essere approvata a maggioranza dei componenti dell'Assemblea del Congresso. Se la mozione di sfiducia è respinta, i firmatari non possono proporre una nuova nel corso della stessa sessione, salvo il caso previsto dal comma seguente. Il Primo Ministro può, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all'Assemblea del Congresso sulla votazione di un testo. In tal caso il testo è considerato adottato, salvo che una mozione di sfiducia, presentata nel termine di 24 ore, sia votata nei modi previsti dal comma precedente.
26. Quando l'Assemblea del Congresso adotta una mozione di sfiducia o respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo Ministro deve presentare al Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati le dimissioni del Governo.

Articolo 35 **(La Corte Costituzionale)**

1. La Corte Costituzionale comprende nove membri, il cui mandato dura nove anni e non è rinnovabile. Dei suoi membri, sei sono nominati dai Popoli, mediante elezione diretta, uno dal Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati e due dal Congresso.
2. Oltre i nove membri di cui al precedente comma, fa parte di diritto e a vita della Corte Costituzionale chi è stato Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, con solo potere consultivo. Il Presidente della Corte è eletto a maggioranza dei suoi componenti
3. La Corte Costituzionale vigila sulla regolarità della elezione del Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati. Esamina i reclami e proclama i risultati dello scrutinio.
4. La Corte Costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati del Congresso.
5. La Corte Costituzionale sorveglia la regolarità delle operazioni dei *referendum* previsti dalla presente Carta e dalle leggi e ne proclama i risultati.
6. Le leggi, prima della loro promulgazione, i regolamenti dell'Assemblea del Congresso, prima della loro entrata in vigore, sono sottoposti alla Corte, che delibera sulla loro conformità alla Carta Universale.
7. Agli stessi effetti, le leggi possono essere deferite alla Corte Costituzionale, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, dal Primo Ministro, dal Presidente del Congresso, da 15 deputati o da 50.000 cittadini. Nei casi previsti dai precedenti commi, la Corte Costituzionale decide nel termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni. Nei casi menzionati, il deferimento alla Corte Costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Articolo 36 **(La responsabilità politica e penale del Presidente della Confederazione e dei membri del Governo e del Congresso)**

1. Il Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, il Primo Ministro, i Ministri e i membri del Congresso sono giudicati per responsabilità politiche e penali dalla Corte di Giustizia,

composta da 15 giudici, così suddivisi: 9 membri eletti dal Popolo, 3 dal Congresso fra i suoi componenti e tre giudici della Corte di Cassazione.

Articolo 37 **(Gli Stati membri)**

1. Possono far parte della Grande Confederazione Mondiale degli Stati tutti gli Stati che accolgono i principi della presente Carta Universale, informando ad essa i loro ordinamenti interni.
2. I suddetti Stati debbono avere, per far parte della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, carte costituzionali che, non prevedendo in primis la pena di morte, rispettano la dignità dell'uomo, ed hanno ordinamenti democratici.
3. Gli Stati membri prendono le decisioni politiche in piena autonomia in relazione alle competenze stabilite con legge.
4. Alle condizioni previste dalla legge, si amministrano in modo autonomo.
5. Il Presidente della Grande Confederazione Mondiale degli Stati, su proposta del Governo, del Congresso o di 200.000 cittadini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, può decidere di consultare gli elettori di una collettività nazionale in relazione alla sua organizzazione, alle sue competenze o al suo regime legislativo.
6. La Grande Confederazione Mondiale degli Stati si riserva, con legge, alcune materie di sua esclusiva competenza.

Articolo 38 **(Gli organi ausiliari)**

1. Il Consiglio della Grande Confederazione Mondiale degli Stati è organo esclusivamente di consulenza giuridico-amministrativa dei Popoli della Grande Confederazione Mondiale degli Stati e degli Stati membri.
2. La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti e sulla gestione del bilancio del Governo e degli Stati membri. Riferisce al Congresso dei Deputati il risultato del riscontro ottenuto e all'Autorità Giudiziaria.
3. Costituisce grave reato la lottizzazione politica del potere giudiziario, dei pubblici poteri e della stampa.
4. L'Autorità giudiziaria dispone della polizia giudiziaria nei limiti previsti per legge, salvaguardando la sua autonomia investigativa.
5. L'Autorità giudiziaria esercita l'azione penale quando l'accusa è sussistente ed è produttiva di effetti, evitando comunque l'inutile esposizione del cittadino e costi non necessari per l'amministrazione della Confederazione.
6. Nel processo penale e civile è garantita la massima assistenza del cittadino, che può anche difendersi da solo, adeguatamente confortato dal potere giudiziario.
7. Il momento interpretativo delle norme non può condizionare l'esito del processo, rilevando maggiormente la sostanza rispetto alla forma.
8. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi alle sezioni speciali della magistratura giudicante.
9. I Popoli sovrani, cui appartengono anche il potere della giurisdizione, si possono riservare, nelle forme indicate dalla legge, di essere l'ultimo giudice di ogni controversia.